

## ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

- Commissione pastorale sociale, lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato -

### Relazione illustrativa delle proposte relative allo statuto della Provincia 'Barletta-Andria-Trani'

La *Commissione pastorale sociale, lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato* ha esaminato la bozza di statuto licenziata dalla competente commissione consiliare e intende fornire un proprio contributo di proposte in vista del dibattito, che avverrà in seno al Consiglio Provinciale chiamato ad approvare lo statuto dell'Ente.

Si precisa che le proposte della *Commissione* sono evidenziate in grassetto -articolo per articolo- nell'allegata bozza di statuto provinciale già approvata dalla commissione consiliare.

Le proposte s'ispirano a due documenti elaborati da questa *Commissione*:

- '*Per una Provincia unificante, aperta e solidale*' diffuso in occasione delle elezioni amministrative tenutesi nel giugno 2009 e pubblicato sulla *Gazzetta del Nordbarese* il 1 giugno 2009;
- '*L'immigrato tra accoglienza, integrazione e sicurezza sociale*' pubblicato il 26 settembre 2009 e reperibile sul sito [www.trani.chiesacattolica.it](http://www.trani.chiesacattolica.it)

#### **Artt. 1 e 4**

È necessario prevedere nello Statuto i seguenti principi fondamentali, che devono ispirare l'attività politico-amministrativa dell'Ente: idea di Europa unita e democratica alimentata dalle radici giudaico-cristiane; bene comune; primato della persona; promozione integrale dell'uomo nella sua dimensione religiosa, spirituale, culturale, sociale ed economica.

Inoltre, vanno eliminate le locuzioni '*dalla razza*' (art. 1, II° comma) e '*integrazione razziale*' (art. 4, II° comma), perché l'adesione ai suddetti principi porta coerentemente ad affermare che il genere umano non si suddivide in razze in virtù del fatto che ogni uomo di qualsiasi colore fa parte di un'unica razza, che è quella umana; ne consegue che nei diversi articoli la restrittiva e ormai obsoleta categoria di '*cittadino*' va sostituita con quella più ampia ed inclusiva di '*persona*'.

Pertanto, è decisivo richiamare -tra i principi fondamentali- il cd. '*modello di democrazia deliberativa o inclusiva*' per le seguenti ragioni:

- a- spesso è dato imbattersi in persone disilluse, nauseate e stanche di assistere ad atti di 'malpolitica'; sono persone che, avendo perso fiducia nella politica, tendono ad assumere atteggiamenti qualunquistici e di disinteresse verso la cosa pubblica oppure addirittura posizioni particolarmente oppostive e reattive verso i politici.

b- L'antidoto a questo diffuso malessere è l'adesione al cd. 'modello di democrazia partecipativa o inclusiva', il quale è caratterizzato dalla valorizzazione degli strumenti di partecipazione della comunità (referendum, consulte, difensore civico, etc...), al fine di restituire dignità e autonomia alla stessa società civile (*Centesimus Annus*, par. 46) chiamata ad esprimere direttamente -sulle problematiche più rilevanti per la comunità- decisioni vincolanti per chi amministra la cosa pubblica; a tal proposito, non si dimentichi che il 'modello di democrazia partecipativa o inclusiva' è stato valorizzato molto durante la Settimana Sociale dei Cattolici tenutasi a Pistoia/Pisa nei giorni 18-21 ottobre 2007.

Va riservata, altresì, un'attenzione particolare alle persone detenute, in quanto sul territorio provinciale insistono ben quattro Istituti Penitenziari: una Casa Circondariale a Trani; una Casa di Reclusione Femminile a Trani; un Istituto Penitenziario a Trinitapoli e un altro a Spinazzola. Tale attenzione si esplica mediante sia la previsione di forme di tutela dei diritti dei detenuti (cfr. art. 35, II° comma relativo alla proposta di attribuire al difensore civico anche le funzioni di garante dei diritti dei detenuti), sia la promozione di iniziative volte a favorirne l'inclusione familiare e socio-lavorativa.

Infine, si evidenzia che -al fine di creare le condizioni per una partecipazione consapevole e responsabile- la libertà d'informazione va più compiutamente enunciata, riconoscendo tre diritti fondamentali di rilevanza costituzionale: diritto di informare, di informarsi e di essere informati.

#### **Art. 16**

Si ritiene opportuno prevedere che il numero massimo degli assessori provinciali sia pari ad **1/4** anziché ad **1/3** dei consiglieri assegnati, al fine di ridurre le spese dell'Ente e impedire la formazione di giunte pletoriche con competenze e responsabilità eccessivamente frammentate e parcellizzate; in ogni caso la percentuale di **1/4** dei consiglieri assegnati appare adeguata anche al numero degli abitanti residenti sul territorio provinciale ed è conforme allo spirito degli ultimi disegni di legge presentati nel Parlamento nazionale, in cui si prevede un consistente taglio del numero degli assessori.

Viene, infine, riformulato il III° comma, al fine di evitare in radice ogni rischio di commistione d'interessi tra assessori e consiglieri legati da vincoli di parentela e/o affinità.

#### **Art. 21**

La proposta è dettata dalla necessità di rendere coerente la disposizione del I° comma con quella del II° comma.

#### **Art. 26**

Le proposte elaborate si fondano sul concetto fondamentale, secondo cui il diritto di partecipare e intervenire nel dibattito pubblico -concernente le scelte di sviluppo di una comunità- va riconosciuto:

- a- ad ogni persona e non già soltanto a chi è cittadino, essendo un diritto fondamentale di tutti coloro che risiedono sul territorio;
- b- alle formazioni e agli enti ecclesiastici e religiosi sulla base del principio di *'laicità positiva'*, in forza del quale tutti i soggetti e, perciò, anche le organizzazioni ecclesiali e religiose sono legittimate a dare il proprio contributo di proposte, progetti e idee a chi amministra la cosa pubblica.

### **Art. 27**

L'abrogazione nella rubrica della locuzione <<dei cittadini>>, la sostituzione nel I° comma della parola *'stranieri'* con *'persone'* e la modifica del V° comma sono la conseguenza diretta e la coerente applicazione del principio che ispira la proposta di modifica del precedente art. 26: tutte le persone residenti sul territorio provinciale hanno interesse ad agire e ricorrere in sede giudiziaria per tutelare e far valere interessi dell'Ente locale di appartenenza.

Inoltre, la composizione collegiale del *'Rappresentante degli immigrati'* fotografa la realtà esistente, che è caratterizzata dalla presenza di diverse comunità di stranieri provenienti da più paesi e portatori di fedi religiose, stili di vita e culture spesso molto differenti fra loro.

### **Artt. 28, 31, 32 e 33**

La sostituzione della parola *'cittadini'* con la locuzione *'persone dimoranti o residenti'* sul territorio provinciale postula il riconoscimento in capo ad ogni uomo di quei diritti fondamentali, che sono radicati sul principio del *'primato della persona'* sopra menzionato e caratterizzano peculiarmente il cd. *'modello di democrazia partecipativa o inclusiva'*.

### **Art. 34**

Le proposte formulate, che favoriscono il ricorso allo strumento referendario e ne rendono l'esito vincolante per l'amministrazione provinciale, si fondano sul cd. *'modello di democrazia partecipativa o inclusiva'* e ne sono la diretta e immediata attuazione.

### **Artt. 35, 36, 37, 38**

In primo luogo si propone di attribuire al difensore civico poteri d'intervento a tutela non soltanto di tutte le persone libere che subiscono disfunzioni, carenze e ritardi posti in essere dalla P.A, ma anche delle persone detenute nei 4 Istituti Penitenziari ubicati sul territorio provinciale; quest'ultimo obiettivo viene perseguito mediante l'espressa attribuzione al difensore civico anche dei compiti propri del *'Garante dei*

*diritti dei detenuti*', di cui agli artt. 18, I° comma e 67, I° comma lettera *lbis*) legge 26 luglio 1975 n. 354 come modificata dall'art. 12*bis* decreto legge n. 207/08 convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.

In secondo luogo, si propone che il difensore civico sia eletto in prima battuta dal Consiglio entro termini perentori e, qualora ciò non avvenga, direttamente dai cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali; in tal modo si evita che l'eventuale '*blocco*' del Consiglio precluda di fatto alla popolazione della Provincia di avere il suo difensore civico.

E' necessario prevedere che l'elezione avvenga sempre a scrutinio segreto, al fine di liberare il voto da eventuali condizionamenti di partito e di dare a ciascun consigliere la possibilità di votare liberamente secondo coscienza la persona ritenuta più idonea a ricoprire il delicato incarico di Difensore Civico.

In terzo luogo, si propone di ridurre da 5 a 4 anni la durata dell'incarico, al fine di soddisfare la duplice esigenza di:

- svincolare il mandato del difensore civico dalla durata della consiliatura, rendendo così il difensore civico maggiormente autonomo e indipendente dagli organi politico-amministrativi dell'Ente;
- evitare rischi d'incrostazioni di potere, perché si rammenta che l'incarico è rinnovabile per una volta e la durata complessiva di 8 anni (4+4) appare più adeguata a scongiurare detti rischi.

Inoltre, si propone di estendere l'incompatibilità con l'ufficio di difensore civico anche a chi ha ricoperto negli ultimi 3 anni incarichi direttivi o esecutivi in partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali, al fine di attribuire alla figura del difensore civico una posizione di maggiore terzietà, indipendenza e autonomia.

Si fa altresì presente che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e secondo la dottrina largamente prevalente il Difensore Civico va qualificato pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a seconda delle funzioni di volta in volta in concreto esercitate; in tal senso, perciò, va modificata la disposizione dell'art. 37, IV° comma.

Si propone che il difensore civico svolga anche l'attività di mediazione, essendo questa una delle funzioni fondamentali riconosciute generalmente all'Ombudsman svedese, ai difensori civici istituiti in altri stati europei, al *Mediateur* Comunitario, ai difensori civici operanti in paesi extracomunitari e presso le Regioni e diversi Enti Locali italiani; al riguardo, è appena il caso di evidenziare che l'attività di mediazione può realmente apportare benefici non soltanto alle persone private che si rivolgono al difensore civico, ma anche alla stessa amministrazione provinciale, perché contribuisce a raffreddare il contenzioso giudiziario, a far risparmiare denaro pubblico e ad avvicinare maggiormente le istituzioni pubbliche alla gente.

E' necessario, infine, prevedere che il difensore civico possa pubblicizzare sui mass media i contenuti della relazione annualmente presentata al Consiglio, perché soprattutto la comunità beneficia dei suoi interventi e perciò ha diritto a conoscere e valutare il suo operato.

#### **Art. 44**

La proposta è in linea con il principio sancito nell'art. 53 Costituzione, secondo cui il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

#### **Art. 61**

La proposta formulata consente all'Ente di dotarsi comunque di tutti i regolamenti previsti nello Statuto, perché è chiaro che numerose disposizioni statutarie -senza i regolamenti- restano inattuate e diventano semplici 'grida manzoniane' anche per molto tempo.

-----

In conclusione, la *Commissione* proponente invita tutti i consiglieri ad effettuare scelte oculate e lungimiranti, perché lo Statuto è l'atto fondativo della neonata Provincia e, perciò, è necessario che tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza dialoghino seriamente e perseguano il bene comune, offrendo contributi costruttivi e validi per edificare su basi solide il nuovo Ente locale.

*Commissione pastorale sociale e lavoro,  
giustizia e pace, salvaguardia del creato*

ATTENZIONE: le proposte di modifica sono scritte ed evidenziate in grassetto negli articoli che seguono.

## PROPOSTE RELATIVE ALLO STATUTO PROVINCIALE

### *Articolo 1 (La Provincia)*

1. La Provincia di Barletta-Andria-Trani è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi generali, ne promuove e ne coordina lo sviluppo **nell'ambito dell'Europa unita e democratica alimentata dalle radici giudaico-cristiane** e nel rispetto dei valori e dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. E' istituita ai sensi della legge n.148 del 11/06/2004 ed ha come capoluogo le città di Barletta, Andria e Trani. Comprende i seguenti territori: Barletta – Andria – Trani – Bisceglie – Canosa di Puglia – Margherita di Savoia – Minervino Murge – San Ferdinando di Puglia – Spinazzola- Trinitapoli.

2. La Provincia:

- persegue gli obiettivi fondamentali **del bene comune, della promozione integrale della persona**, dei valori della democrazia, della pace e del progresso, rappresentando gli interessi della comunità provinciale e **favorendo** lo sviluppo di **tutte le persone** comunque presenti nel suo territorio, **indipendentemente dalla nazionalità** [*va eliminata la locuzione <<dalla razza>> per le motivazioni di seguito riportate all'art. 5, 1° comma*], dal sesso, dalle opinioni politiche e dalla fede religiosa;

- favorisce l'uguaglianza, le pari opportunità e la pari dignità di **tutte le persone**, nella prospettiva di una società interetnica;

- promuove e garantisce la più ampia partecipazione **delle persone**, degli enti locali, delle associazioni e dei movimenti alla determinazione della politica e dei programmi provinciali **secondo il modello di democrazia deliberativa o inclusiva**.

3. La Provincia Barletta-Andria-Trani in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti naturali della persona, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, promuove la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine la Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della Provincia una terra di pace.

4. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa **delle persone** e delle loro formazioni sociali.

6. La Provincia esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le competenze stabilite dalla Costituzione, dalle leggi, dallo Statuto e con le modalità attuative previste dai regolamenti.

7. La Provincia, anche attraverso una adeguata politica di decentramento amministrativo, favorisce l'unitarietà del territorio.

#### Articolo 4 (Principi fondamentali)

1. La Provincia **persegue il bene comune** e fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. Nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale ricerca e promuove forme di relazione e di collaborazione con le Comunità locali Europee per contribuire a sviluppare, nell'interesse della propria e delle altrui Comunità, l'idea di un'Europa unita e democratica, auspicando un ruolo costituente in senso federale del Parlamento Europeo.

2. La Provincia nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione:

- tutela la vita umana, la persona, la famiglia come valore e struttura fondamentale della società e promuove il valore sociale della maternità e della paternità;
- tutela i diritti dell'infanzia e della adolescenza al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, di sfruttamento del lavoro minorile e di comportamenti devianti;
- riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società;
- promuove ogni iniziativa volta ad assicurare **a tutte le persone** diversamente abili l'effettivo diritto al pieno **sviluppo** della loro personalità e a rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del paese;
- promuove la cultura della pace [va eliminata la locuzione <<e di integrazione razziale>>, perché ogni uomo di qualsiasi colore fa parte dell'unica razza umana e perché detta locuzione stride con il concetto d'integrazione sociale subito dopo richiamato] e favorisce il dialogo tra culture diverse per l'integrazione sociale anche **delle persone** provenienti dai paesi comunitari **ed extracomunitari**, che dimorino nel territorio italiano nel rispetto della normativa vigente;
- promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro e alla formazione, all'istruzione di ogni ordine e grado, allo studio, alla cultura e li tutela in tutte le sue forme ed organizzazioni;
- [aggiungere il seguente comma, perché sul territorio provinciale sono ubicati ben quattro Istituti Penitenziari: la Casa Circondariale Maschile a Trani; la Casa di Reclusione Femminile a Trani; un Istituto a Trinitapoli e un altro a Spinazzola] **tutela i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari ubicati sul territorio provinciale, nonché promuove e sostiene iniziative volte all'inclusione familiare e socio-lavorativa delle persone condannate e/o detenute;**
- promuove iniziative volte ad accrescere le opportunità di tutti coloro che **dimorano** nel territorio provinciale;
- sostiene il pieno esercizio della libertà di informazione e **all'informazione delle persone** per una partecipazione consapevole;
- promuove e garantisce il recupero, la tutela, la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, artistiche, culturali delle tradizioni locali, nonché lo sviluppo sostenibile, favorendo la certificazione di qualità di tutte le attività produttive sia degli enti che del territorio;
- interviene per difendere l'aria, il suolo ed il sottosuolo, per proteggere la flora la fauna, le acque superficiali e profonde, per governarle e preservarle; nonché per contenere le emissioni di gas tossici in

atmosfera e per prevenire altre cause di inquinamento come quello acustico, elettromagnetico e luminoso;

- promuove e contribuisce al potenziamento e alla valorizzazione delle aree naturali protette;
  - assicura a **tutte le persone** i servizi sociali ed i servizi sanitari attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  - riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione della persona umana ed a tal fine li favorisce;
  - incentiva l'associazionismo in genere e quello giovanile in particolare, riconoscendo adeguatamente il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti sociali costituzionalmente tutelati;
  - favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, del turismo, dell'industria, della pesca, dell'artigianato e di ogni attività produttiva **secondo il bene comune**;
  - promuove e sostiene il mantenimento delle tipicità, intese come radici culturali del territorio;
  - promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione e la ricerca scientifica;
  - favorisce la cooperazione, i rapporti economici e culturali **delle persone** e delle associazioni della Provincia, con **le persone** delle Province e **con le persone** delle Regioni meno prossime, nonché di Stati esteri;
  - promuove e coordina forme di collaborazione tra enti locali finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi;
  - promuove politiche tese a coniugare ed integrare le varie modalità di trasporto urbano ed extra-urbano al fine di un miglioramento della vivibilità **delle persone**;
  - promuove iniziative atte a favorire l'applicazione di ogni norma finalizzata a rendere sicuri i luoghi di lavoro.
3. La Provincia partecipa come soggetto primario alla programmazione regionale e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi, piani, progetti generali e settoriali. Assicura nella formazione e nell'attuazione dei medesimi la partecipazione degli enti locali, **delle persone**, delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali, politiche e del volontariato.

#### *Articolo 16 (Composizione della Giunta)*

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore ad un **quarto** dei Consiglieri assegnati come previsto per legge e nel rispetto delle pari opportunità.
2. Possono essere nominati Assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio Provinciale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Provinciale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, **parenti e affini** fino al terzo grado, fra loro e con il Presidente della Provincia e **con i Consiglieri eletti**.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Provinciale, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze, senza diritto di voto e senza facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Alle adunanze del Consiglio Provinciale la Giunta é rappresentata, in caso di assenza del Presidente, dal Vice

Presidente e in assenza di questi da un Assessore delegato. Il Vice Presidente, o l'Assessore delegato, che sostituisce il Presidente, nelle adunanze del Consiglio Provinciale non ha diritto di voto.

5. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

#### *Articolo 21 (Contrasto d'interessi)*

1. Quando si deliberi su questioni nelle quali i membri degli organi collegiali di governo o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio, gli stessi membri hanno l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze **prima della** [tale modifica appare coerente con la disposizione del II° comma che segue, in cui si prevede che <<la questione non può essere trattata sino a che ...>>] trattazione dell'argomento.

2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

#### *Articolo 26 (Partecipazione)*

1. **Le persone residenti sul territorio provinciale**, i partiti politici, gli enti locali, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, **gli enti ecclesiastici e religiosi**, le altre formazioni ed organizzazioni **religiose**, sociali e del volontariato concorrono alla determinazione delle scelte amministrative della Provincia.

2. A questo scopo la Provincia garantisce la più larga divulgazione circa la propria attività, anche nel momento della formazione degli atti, al fine di assicurare un rapporto di trasparenza con la comunità provinciale e di ottenere eventuali osservazioni e proposte.

3. La Provincia può effettuare anche sondaggi e ricerche presso la popolazione.

#### *Articolo 27 (Partecipazione)*

1. Per consentire la partecipazione **delle persone** residenti, la Provincia istituisce consulte, conferenze periodiche, forum che comprendano enti, associazioni di categoria, del volontariato, ordini professionali e gruppi maggiormente rappresentativi in ambito Provinciale per le materie di competenza della Provincia.

2. E' istituita **in composizione collegiale** la figura del "Rappresentante degli Immigrati" al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente e una migliore integrazione nella comunità provinciale **degli stranieri che dimorano sul** territorio.

3. Il funzionamento e la composizione **degli istituti**, di cui ai commi 1 e 2, verranno disciplinati da apposito regolamento.

4. Gli organismi di partecipazione istituiti e le forze sociali dovranno essere comunque sentiti prima dell'approvazione del bilancio.

5. **Chiunque risiede sul territorio provinciale può far valere in ogni sede giudiziaria** le azioni e i ricorsi spettanti alla Provincia, la quale può costituirsi in giudizio aderendo **all'azione o al ricorso proposti**.

#### *Articolo 28 (Ufficio per l'informazione)*

1. La Provincia cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

- a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
- b) agli strumenti di pianificazione e sviluppo territoriale e urbanistico;
- c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
- d) ai regolamenti;
- e) al funzionamento dei servizi e degli uffici.

2. La Provincia garantisce il servizio di informazione **a tutti coloro che dimorano sul** territorio provinciale anche attraverso strumenti informatici e telematici.

#### *Articolo 31 (Diritto di istanza e reclamo)*

1. **Le persone residenti sul territorio provinciale singole o associate**, le consulte, le forme associative hanno facoltà di rivolgere al Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale istanze singole o

collettive per richiedere interventi a tutela di interessi individuali e/o collettivi o per lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto di risposta entro il termine massimo di trenta giorni da parte del Presidente della Provincia, o del Presidente del Consiglio provinciale, del Segretario Generale, o laddove nominato del Direttore Generale, del Dirigente di settore a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

#### *Articolo 32 (Petizione)*

1. La petizione é una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia proposta in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione Provinciale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse provinciale o riguardanti area vasta per esporre esigenze di natura collettiva.

2. **Le persone residenti sul territorio provinciale** possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale e al Consiglio Provinciale nelle forme e con le modalità previste dal "Regolamento dei referendum e delle forme di partecipazione".

#### *Articolo 33 (Iniziativa popolare)*

1. **Le persone residenti sul territorio provinciale** possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Provinciale presentando una proposta di deliberazione che rechi non meno di duemilacinquecento sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

2. La proposta è posta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla presentazione, previa verifica della regolarità delle sottoscrizioni.

#### *Articolo 34 (Referendum)*

1. **L'indizione del referendum provinciale può essere richiesta:**

a- da **almeno 10.000 persone iscritte** nelle liste elettorali di almeno quattro comuni della provincia;

b- dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole di almeno **1/2 dei suoi componenti**;

c- da almeno tre Consigli Comunali compresi nella Provincia.

2. Il regolamento disciplina l'ammissibilità, i tempi e i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.

3. **L'esito del referendum è vincolante per l'amministrazione provinciale, i cui organi competenti ne prendono semplicemente atto e adottano senza ritardo i provvedimenti conseguenti.**

#### *Articolo 35 (Difensore Civico)*

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico Provinciale.

2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni, carenze e ritardi **posti in essere** nei confronti **delle persone interessate e degli enti locali; esercita, altresì, le funzioni di garante dei diritti delle persone detenute negli istituti penitenziari, ubicati sul territorio provinciale, secondo le disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche.**

3. Il Difensore Civico è scelto tra persone che, per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta privatamente, **offrano** garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

#### *Articolo 36 (modalità dell'elezione)*

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei **propri componenti in due sedute da tenersi entro 2 mesi dall'entrata in vigore del regolamento relativo al Difensore Civico in caso di prima nomina oppure entro 30 giorni dalla revoca, dalle dimissioni o dalla naturale scadenza del mandato del Difensore Civico eletto.**

2. **Se non si raggiunga la maggioranza dei 2/3, il Difensore Civico è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio in due sedute da tenersi entro i 60 giorni successivi alla seconda seduta prevista nel I° comma.**

3. Le votazioni avvengono sempre a scrutinio segreto.

4. **Il Difensore Civico, qualora il Consiglio Provinciale non lo elegga a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel termine di 60 giorni previsto nel II° comma, è eletto direttamente dai cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali; l'elezione diretta, che è indetta dal Presidente della Provincia, deve tenersi entro 4 mesi dall'ultima seduta negativa del Consiglio Provinciale e risulta eletto il candidato, che riporta il maggior numero di voti.**

5. **Le candidature alla carica di Difensore Civico sono presentate al Segretario Generale della provincia entro 40 giorni prima della data stabilita per l'elezione diretta; il Segretario Generale nei successivi 7 giorni le verifica e ammette le candidature conformi alla legge e alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di attuazione.**

6. **Il Difensore Civico dura in carica quattro anni** con possibilità di rielezione immediata per una sola volta e può essere revocato dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti, per motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

7. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche in caso di scioglimento del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino all'elezione del successivo.

8. Qualora il Difensore Civico presenti le dimissioni, le stesse sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto.

#### *Articolo 37 (Incompatibilità)*

1. Non sono compatibili con l'Ufficio di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i candidati in una qualsiasi consultazione elettorale dell'ultimo quinquennio e i Consiglieri dimessi o decaduti nel medesimo periodo;
- b) i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale o dei Comuni della Provincia Barletta-Andria-Trani o chi presti, comunque, la propria opera a favore dell'Amministrazione Provinciale;
- c) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica;
- d) **coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi tre anni incarichi direttivi o esecutivi in partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali anche a diffusione locale;**
- e) coloro che hanno parenti o affini fino al quarto grado con Presidente della Giunta, Assessori e Consiglieri.

2. La figura del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni **altra** funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.

3. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio secondo le norme previste nel regolamento.

4. Il Difensore Civico **a tutti gli effetti di legge è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a seconda delle funzioni di volta in volta in concreto esercitate; ad esso spetta** l'indennità di funzione nella misura determinata dal relativo Regolamento.

5. La Provincia mette a disposizione delle attività del Difensore Civico un ufficio con personale e risorse strumentali.

6. Prima di assumerne le funzioni presta giuramento nelle mani del Presidente della Provincia con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

#### *Articolo 38 (Compiti del Difensore Civico)*

1. Il Difensore Civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi **delle persone**-utenti. Interviene, anche di propria iniziativa, in caso di ritardo, irregolarità ed omissioni nelle attività e nei comportamenti degli uffici. Esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica dei quali la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.

2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza e con autonomia dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio, né può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto, a sua volta, al relativo segreto secondo le norme di legge.
3. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela **delle singole persone**, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui ai precedenti commi.
4. **Può convocare davanti a sé il responsabile del procedimento e le persone interessate, per tentare la conciliazione delle rispettive pretese.**
5. In ogni caso segnala agli organi statutari della Provincia la irregolarità e le disfunzioni eventualmente riscontrate.
6. Presenta al Consiglio Provinciale una relazione annuale entro il 31 gennaio, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Presidente, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere eventuali disfunzioni o carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali.
7. **Il Difensore Civico pubblicizza il contenuto della relazione, presentata annualmente al Consiglio Provinciale, sui mezzi di comunicazione di massa.**

*Articolo 44 (Ordinamento finanziario e contabile)*

1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su risorse, proprie e derivate, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2. La Provincia ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe **da esercitarsi secondo criteri di progressività.**
3. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, e su quelli ad essa trasferiti o delegati con legge dello Stato o della Regione.
4. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio, il cui inventario è tenuto dagli uffici secondo le disposizioni di legge e regolamentari.
5. I beni demaniali della Provincia possono essere dati in uso con pagamento del canone il cui ammontare è determinato dall'organo competente. I beni patrimoniali della Provincia non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni istituzionali sono, di regola, dati in locazione.

*Articolo 61 (Norma transitoria)*

1. Il regolamento interno del Consiglio Provinciale è deliberato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di **entrata in vigore dello Statuto e -in caso di inadempienza- sono adottati da un commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo su ricorso proposto da almeno quattro consiglieri provinciali o da almeno 20 cittadini residenti sul territorio provinciale o da almeno tre consigli comunali.**
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti dell'Ente si applicano quelli in vigore nella provincia di Bari, se non in contrasto con il presente Statuto.